

SCADENZARIO FISCALE PER IL MESE DI

Ottobre 2023

Approfondimento su: Riflessioni sulla figura del volontario negli ETS

*Dom.15**

Iva

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

Registrazione

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Lun.16

Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Imposta sugli intrattenimenti - versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Lun.30

Imposta di registro

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

Mar.31

Iva

Fattura differita

Notiziario Fitel

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Flusso UniEmens

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

Mod. Redditi 2023

Termine per effettuare il versamento per i soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi.

** L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.*

Riflessioni sulla figura del volontario negli ETS

Gli ETS possono avvalersi dell'opera di volontari, con obbligo di iscrizione in un apposito registro riservato a coloro che svolgono tale attività in modo non occasionale.

Le caratteristiche dell'attività del volontario sono:

- spontaneità dell'attività;
- personalità della prestazione;
- gratuità e assenza del fine di lucro;
- perseguimento di un fine solidaristico;
- messa a disposizione del proprio tempo e delle proprie capacità a favore dei bisogni di persone e comunità.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, né dall'ETS, né dal beneficiario. L'ente può rimborsargli le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti e a condizioni preventivamente stabilite.

In riferimento all'attività del volontario, si distingue tra prestazione occasionale e non occasionale, ossia continuativa. Gli enti del Terzo settore sono tenuti a iscrivere in un apposito registro tutti i volontari non occasionali. Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni foglio da un notaio prima di essere messo in uso e in esso vanno annotati, per ciascun volontario, le sue generalità, il codice fiscale, la residenza o il domicilio, la data di inizio e quella in cui termina l'attività di volontariato. Il registro può essere tenuto anche con sistemi elettronici o telematici.

La prestazione del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria (art. 17, c. 5).

Non può considerarsi volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali (assemblea, consiglio, presidenza, sindaci e probiviri) nello svolgimento delle loro funzioni; per tali ipotesi l'ente deve ricorrere a forme di lavoro retribuito (autonomo o subordinato).

Gli ETS che si avvalgono dell'opera di volontari devono assicurare questi ultimi (occasionalmente e non occasionalmente) contro i rischi da responsabilità civile per i danni causati a terzi. Il D.M. 6.10.2021 è intervenuto in merito agli obblighi assicurativi, individuando meccanismi assicurativi semplificati.

Gli ETS possono assicurare i propri volontari anche attraverso un unico vincolo contrattuale, stipulando polizze in forma collettiva o numerica, per una molteplicità di rapporti assicurativi. L'ente è tenuto a conservare la documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari per un periodo di almeno 10 anni.

Gli ETS sono tenuti ad assicurare i volontari anche contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Sono previste particolari limitazioni per le Organizzazioni di volontariato (Odv) e per le Associazioni di promozione sociale (Aps) che possono comunque avvalersi di persone retribuite purché l'attività di volontariato rimanga prevalente. Nelle Odv il numero di lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura) non può superare il 50% del numero di volontari; lo stesso criterio si applica anche alle Aps, per le quali, peraltro, la legge prevede un ulteriore criterio (alternativo), secondo il quale il numero dei lavoratori non può superare il 5% del numero dei soci.